

CONVENZIONE PER L'ADESIONE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI PUBBLICI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO COSI' COME DEFINITI DALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DELL' 8 APRILE 2013, ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER I LAVORI E LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Premesse

- direttiva 04/18/CE, in base alla quale “Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza”;
- l'art. 37 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50 che attribuisce alle stazioni appaltanti la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30 giugno 2011 che prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione e che definisce altresì quali sono gli elementi essenziali della Convenzione tra Enti aderenti e Stazione Unica Appaltante;
- la determinazione della Provincia di Vicenza n.146 del 23/02/2018 relativa alla formazione di un elenco unico degli operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi di Ingegneria e architettura mediante procedura negoziata
- l'art.15 c.1 della L.241/1990 che dà possibilità alle Amministrazioni pubbliche di potere concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 25/07/2018 di approvazione della precedente Convenzione avente il medesimo oggetto

DATO ATTO

- che la SUA è funzionale a realizzare un buon controllo sulle procedure di affidamento mediante l'adozione di prassi amministrative univoche;
- che la SUA è uno strumento per garantire un'azione amministrativa snella e tempestiva, nonché per consentire una progressiva semplificazione e razionalizzazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;

VISTO

- che con delibera del Consiglio della Provincia Vicenza n. del ha approvato il presente schema di convenzione per l'adesione alla S.U.A. della Provincia di Vicenza;
- Visto il provvedimento n. del con cui (*l'ente aderente*) ha approvato il presente schema di convenzione

TRA

La Provincia di Vicenza, P.IVA 00496080243, in seguito denominata S.U.A., nella persona del Dott....., Cod.Fiscale, che interviene nella presente convenzione in qualità di Dirigente del Settore Ufficio Unico Committenza e Forniture con sede a Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1, in seguito denominata S.U.A.

E

(l'ENTE aderente), P.IVA, in seguito denominata, nella persona di Cod.Fiscale, che interviene nella presente convenzione in qualità di rappresentante legale dell'Ente

Si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Con la presente (l'ente) aderisce alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza, per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture.
2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Vicenza, Ufficio Unico di Committenza, Contrà Gazzolle n.1, Vicenza.

Art. 2

Ambito di operatività

1. La SUA opera come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di forniture di beni e servizi.
2. Ricevuto l'incarico, la SUA si obbliga ad effettuare puntualmente tutte le attività previste nella presente convenzione, previa una ordinata programmazione e cronologia di acquisizione degli atti dell'(Ente)alla casella PEC della Provincia di Vicenza

Art. 3

Oneri economici a carico dell'Ente aderente

1. Le attività della SUA saranno operative dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Per le attività di gestione delle procedure di appalto, di lavori, servizi e forniture commissionate alla SUA, su iniziativa dell'(Ente) quest'ultimo provvede al pagamento di un contributo, pari ad una quota percentuale sull'importo a base d'asta, definita in relazione alle fasce delle soglie di riferimento, così come risulta nella tabella sottostante:

Soglie per beni, servizi e lavori	%
1. Da € 40.000 a € 750.000 (servizi/forniture)	0,10%
2. Da € 150.000 a € 1.000.000 (lavori)	0,10%
3. Superiori a € 750.000,01 (servizi/forniture)	0,15%
4. Superiori a € 1.000.000,01 (lavori)	0,15%

3. Per i servizi/forniture di cui al punto 3 ed i lavori di cui al punto 4 della tabella, il contributo comunque non potrà essere superiore alla quota di €. 3.000,00.
4. E' inoltre a carico dell'Ente aderente l'incentivo ex art.113, comma 5, del D.Lvo 50/2016 dovuto alla SUA/Provincia di Vicenza e determinato nella misura dell'incentivo previsto dal Regolamento dell'Ente aderente.
5. E' necessario che ogni Ente aderente nomini ai sensi dell'art.113, comma 2, ultimo capoverso, il direttore dell'esecuzione in caso di appalti relativi a servizi e forniture.
6. Il quadro economico di progetto predisposto dall'Ente aderente alla voce "Incentivi per funzioni tecniche" deve tenere conto della quota parte spettante alla Sua Provincia di Vicenza ai sensi dei

commi 4 e 5 del presente articolo.

7. Le somme di cui ai precedenti commi da versare alla Sua -Provincia di Vicenza devono essere rimborsate entro 30 giorni dalla presa d'atto dell'aggiudicazione divenuta efficace.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 4

Regole generali di organizzazione e funzionamento

1. La Stazione Unica Appaltante ha sede presso la Provincia di Vicenza.
La SUA funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:
 - a) procedura attivata su iniziativa Provinciale, così come previsto dall'art. 5;
 - b) procedura attivata su iniziativa dell'Ente aderente , così come previsto dall'art. 7.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Ente aderente dovrà fornire alla SUA, attraverso apposita modulistica, l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione. La predetta comunicazione è titolo di precedenza rispetto alle altre richieste.
3. La SUA darà corso alle richieste provenienti dall'(*Ente aderente*), secondo l'ordine cronologico di arrivo alla Pec della Provincia e secondo i tempi compatibili con il carico di lavoro dell'Ufficio preposto. La SUA comunicherà ad Ente aderente i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura.

Art. 5

Procedura su iniziativa provinciale

1. La SUA comunica ad Ente aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la SUA, così come previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. L'ente aderente in risposta alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia l'incarico di SUA per quel determinato lavoro, servizio o fornitura.
3. In tal caso farà pervenire all'Ufficio competente della SUA tramite Pec una nota d'assenso, sottoscritta dal RUP, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita.
4. L'ente aderente dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla SUA in relazione al capitolato definitivo.
5. La SUA, previo accertamento dei bisogni omogenei degli altri (*Enti aderenti*), provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui Ente aderente potrà agganciare il CIG derivato.
6. Negli atti di gara la Provincia in qualità di SUA dovrà indicare chiaramente che agisce quale Stazione Unica Appaltante e che l'Ente aderente in quanto convenzionato, potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.
7. La SUA svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione, mentre Ente aderente stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.
8. Resta di competenza dell'(*Ente aderente*) l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alla operazione di espletamento della gara.
9. Resta altresì a carico dell'(*Ente aderente*) in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso

attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con (*Ente aderente*), riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale dell'ente aderente

10. L'(*Ente aderente*) successivamente alla stipulazione del contratto, ad opera della S.U.A., dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.

Art. 6

Commissioni di gara/ Seggio di gara

1. La Commissione di gara /Seggio di gara nelle procedura su iniziativa Provinciale sarà così composta :
 - nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso provvede direttamente il Dirigente della Provincia, con l'assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante (Seggio di gara)
 - nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara sarà così costituita
 - da un dirigente della Provincia in qualità di Presidente;
 - da due membri esperti, adeguatamente qualificati per esperienza e curriculum professionale scelti tra i dipendenti della Provincia di Vicenza o dipendenti di altre P.A. o dipendenti pubblici in quiescenza purché di qualifica e profilo adeguati all'oggetto dell'appalto, secondo limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in tema di incarichi a dipendenti pubblici in quiescenza;
 - da un dipendente della Provincia, in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 7

Procedura su iniziativa di Ente Aderente

1. La SUA svolge le seguenti attività:
 - a) riceve da (*Ente aderente*) comunicazione di predisposizione della gara con allegati alla stessa la documentazione di cui al successivo comma 2;
 - b) assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e alla proposta di aggiudicazione della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
 - c) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e comunicazione provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del D.Lvo 50/2016 e a tutte le ulteriori verifiche esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, in ordine alle dichiarazioni rese dai concorrenti;
 - e) informa dell'avvenuta proposta di aggiudicazione comunicando i risultati della gara, le verifiche di competenza ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione, la stipula e l'esecuzione del contratto.
2. L'Ente aderente mantiene tra le proprie competenze:
 - a) l'adozione della determinazione a contrarre con indicazione del tipo di procedura di gara prescelta e del criterio di aggiudicazione;
 - b) l'individuazione del Rup ai sensi della normativa vigente;
 - c) la programmazione delle opere o lavori da realizzare o delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento della spesa necessaria a carico del rispettivo bilancio;
 - d) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione

dei valori ponderali in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la redazione del capitolato speciale d'appalto;

- e) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con Ente aderente riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposito provvedimento dell'Ente aderente;
- f) l'acquisizione del Cig e le successive comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- g) l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto per la parte di propria competenza, nonché le successive fasi di comunicazioni e di esecuzione.

Art. 8

Commissioni di gara/Seggio di gara

1. La Commissione di gara /Seggio di gara nelle procedura su iniziativa dell'Ente aderente sottoscrittore sarà così composta:

- nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso provvede direttamente il Dirigente della Provincia con l'assistenza di due testimoni, di cui uno può appartenere ad Ente aderente, e un segretario verbalizzante ;
- nel caso di criterio di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice sarà così costituita :
 - da un dirigente della Provincia di Vicenza o dell'(*Ente aderente*) o da un Dirigente dipendente di Pubblica Amministrazione qualificato per esperienza e curriculum professionale adeguato all'oggetto dell'appalto;
 - da due membri esperti adeguatamente qualificati per esperienza e curriculum professionale tra i dipendenti della Provincia di Vicenza o dell'(*Ente aderente*) o tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o tra i dipendenti pubblici in quiescenza purché di qualifica e profilo adeguati all'oggetto dell'appalto secondo limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in tema di incarichi a dipendenti pubblici in quiescenza;
 - da un dipendente della Provincia di Vicenza o di (*Ente aderente*) interessato all'appalto in qualità di segretario verbalizzante.

Per l'individuazione di tali membri ci si può avvalere dell'apposito Albo per le Commissioni di gare d'appalto istituito presso la Provincia di Vicenza

- da un dipendente della Provincia di Vicenza o dell' Ente convenzionato interessato all'appalto in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 9

Acquisti Mepa/Consip

1. In caso di acquisizione di beni e servizi presenti sul Mercato Elettronico Consip, l'Ente aderente procederà autonomamente. Ove formalmente richiesto e compatibilmente con il carico di lavoro della Sua medesima, la SUA fornisce consulenza ed assistenza.

Art. 10

Durata convenzione

1. La presente convenzione avrà validità di tre anni, con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
2. L'ente aderente potrà recedere con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno tre mesi. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

Art. 11
Contenzioso

1. Per le procedure su iniziativa dell'Ente aderente sono di competenza di quest'ultimo la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara, salvo l'impugnazione di un atto emesso dalla SUA durante la procedura di gara.

Art. 12
Albo fornitori LL.PP. e Servizi di ingegneria e architettura

1. La SUA mette a disposizione dell'(*Ente aderente*) l'Albo di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi di architettura e ingegneria.
2. L'(*Ente aderente*) potrà avvalersi, esclusivamente con apposito provvedimento, degli elenchi di cui al comma 1.
3. L'ente aderente convenzionandosi alla SUA potrà avvalersi degli elenchi di cui al comma 1 anche per forniture e servizi e per i lavori di importo di cui alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

Art. 13
Revisione della convenzione e adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione in riferimento alle disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici nonché ai provvedimenti attuativi degli stessi, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Art.14
Forma e regime fiscale

1. La presente convenzione redatta e sottoscritta in forma digitale è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

Art. 15
Disposizioni di rinvio

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 .
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche e integrazioni.

Per la Provincia di Vicenza

Per l'Ente Aderente

firmato digitalmente

firmato digitalmente